

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 10 lotti funzionali, per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture per la distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, nonché per la realizzazione di misure di accompagnamento, agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, nell'ambito del Programma comunitario "Latte nelle scuole", per l'A.S. 2019-2020 – CUP J89E19004760006

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1 INFORMAZIONI GENERALI.....	3
2 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI.....	3
2.2 Il Responsabile unico del procedimento.....	3
2.3 I Codici identificativi del bando di gara e contribuzione A.N.A.C.....	3
3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO.....	4
3.1 Oggetto.....	4
3.2 Durata dell'Appalto.....	4
3.3 Valore dell'Appalto.....	4
3.4 Limiti e condizioni per l'aggiudicazione dell'Appalto.....	6
3.5 Costi per la sicurezza (DUVRI).....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI.....	7
4.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata.....	7
4.2 Condizioni di partecipazione a più lotti.....	8
4.3. Cause di esclusione.....	8
4.4 Criteri di selezione degli operatori economici.....	10
4.5 Altre informazioni.....	11
4.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	11
4.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
4.8 Avvalimento.....	12
4.9 Subappalto.....	13
5. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	13
5.1. La domanda di partecipazione.....	13
5.2. Documento di gara unico europeo (DGUE).....	14
5.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	15
5.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	16
5.5 Garanzia provvisoria.....	17
5.6 Procura (in caso di sottoscrizione da persone diversa dal Legale Rappresentante).....	19
6. BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....	19
7. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....	20
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	21
8.1 Modalità di confezionamento dei plichi di offerta.....	21
9. CRITERIO E METODI DI AGGIUDICAZIONE DI CIASCUN SINGOLO LOTTO IN CUI E' SUDDIVISO L'APPALTO.....	21
9.1 Criterio di aggiudicazione e numero di aggiudicatari.....	21
9.2 Ponderazione dei punteggi.....	21
10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	20
10.1 Prima seduta pubblica del seggio di gara e modalità di convocazione.....	20
10.2 Seggio di gara e Commissione giudicatrice.....	20
10.3 Apertura "Busta A - Documentazione amministrativa".....	20
10.4 Apertura "Busta B - Offerta tecnica".....	20
10.5 Apertura "Busta C - Offerta Economica".....	21
10.6 Esclusioni e ammissioni.....	21

10.7 Sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte	21
10.8 Proposta di aggiudicazione e riserve	22
10.9 Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.....	22
11. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA.....	23
12. VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.....	23
13. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	23
14. GARANZIA DEFINITIVA.....	24
15. ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DEL CONTRATTO.....	24
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	24
17. FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO.....	25
18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA	25
19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
19.1. Premessa	26
19.2. Fonte dei dati personali.....	26
19.3. Finalità del trattamento.....	26
19.4. Modalità di trattamento dei dati	26
19.5. Facoltatività del conferimento dei dati.....	26
19.6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.....	26
19.7. Diritti dell'Interessato	26
19.8. Titolare e Responsabili del trattamento	26
20. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI.....	26
21. RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA.....	27
22. COMUNICAZIONI AGLI OFFERENTI.....	27
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27

1 INFORMAZIONI GENERALI

La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (di seguito per brevità anche Ministero o Stazione appaltante) in esecuzione del decreto prot. 1255 dell'8 gennaio 2020, pubblicato sul sito www.politicheagricole.it alla sezione Gare, intende addvenire, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche solo Codice) alla stipula di un contratto, per ciascuno dei 10 Lotti previsti, per l'affidamento dell'esecuzione del Programma comunitario destinato alle scuole - "*Latte nelle scuole*", per l'anno scolastico 2019-2020.

Il predetto Programma consiste nella fornitura e distribuzione di latte alimentare e altri prodotti lattiero caseari, nonché nella realizzazione di misure educative di accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l'appalto è stato suddiviso in 10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, come appresso specificato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016" (G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2017), le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie del presente Bando saranno rimborsate al Ministero dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La spesa sarà ripartita tra gli aggiudicatari dei vari Lotti in parti uguali. L'importo stimato è pari a € 8.000,00; il Ministero renderà noto agli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto, nella comunicazione di aggiudicazione, l'ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, il termine di validità delle offerte è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle stesse.

Le modalità di fornitura e di distribuzione dei prodotti nonché di realizzazione delle misure di accompagnamento sono specificati nel **Capitolato tecnico** (Allegato 1).

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 2020/S 001-000498 del 2 gennaio 2020, e sul profilo della Stazione appaltante www.politicheagricole.it Sezione "Gare" (di seguito, per brevità anche solo "Sito"). È altresì in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale - Contratti Pubblici.

In relazione alla presente procedura di gara, il Ministero si riserva la facoltà di esercitare, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali, i poteri e le facoltà alla stessa spettanti ai sensi della normativa vigente, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di sospendere, revocare e/o annullare in via di autotutela la presente procedura.

2 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito www.politicheagricole.it alla sezione "Gare".

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara, come pubblicato sulla GUUE;
Disciplinare di gara;
Allegato n. 1 - Capitolato tecnico;
Allegato n. 2 - Formulario Documento di gara Unico Europeo (DGUE);
Allegato n. 3 - Dichiarazione di offerta tecnica;
Allegato n. 4 - Dichiarazione di offerta economica;
Allegato n. 5 - Criteri di valutazione;
Allegato n. 6 - Schema di contratto;
Allegato n. 7 - Manuale dei controlli e delle sanzioni;
Allegato n. 8 - Dichiarazioni integrative.

2.2 Il Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento (di seguito anche solo RUP), nominato dalla Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Pietro Gasparri, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it

2.3 I Codici identificativi del bando di gara e contribuzione A.N.A.C.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) della procedura in oggetto è il n. J89E19004760006.

Il valore globale del presente bando di gara è di € 7.564.871,00 più IVA, ripartito nei seguenti 10 Lotti con i riferimenti dei relativi codici identificativi della gara (CIG), utilizzabili anche ai fini delle contribuzioni dovute all'A.N.A.C.:

Lotti	Importo a base di gara	CIG
Lotto 1: Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	€ 696.470,55 +IVA	8160136540
Lotto 2: Lombardia 1 Ovest	€ 689.711,05 +IVA	8160164C59
Lotto 3: Lombardia Est+PP.AA. Trento e Bolzano	€ 637.392,59 +IVA	81601912A4
Lotto 4: Veneto - Friuli V.G.	€ 792.687,07 +IVA	8160215671
Lotto 5: Emilia Romagna - Marche	€ 735.714,22 +IVA	816022705A
Lotto 6: Lazio - Abruzzo	€ 845.835,98 +IVA	81602470DB
Lotto 7: Campania - Molise	€ 861.170,37 +IVA	8160256846
Lotto 8: Puglia - Basilicata - Calabria	€ 868.856,88 +IVA	8160266089
Lotto 9: Sicilia	€ 705.199,94 +IVA	81602714A8
Lotto 10: Toscana - Umbria - Sardegna	€ 731.832,34 +IVA	8160280C13

3 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

3.1 Oggetto

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Appalto, per ciascun Lotto in gara, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per la fornitura e la distribuzione di latte alimentare e altri prodotti lattiero-caseari, nonché per la realizzazione di misure educative di accompagnamento, in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani nell'ambito del Programma destinato alle scuole - "Latte nelle scuole", promosso dall'Unione Europea, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 791/2016. In particolare, oggetto dell'Appalto, con riferimento a ciascun Lotto, sono le seguenti attività:

- fornitura di latte alimentare e altri prodotti caseari, nei modi e dettagli specificati nella Strategia nazionale del Programma "Latte nelle scuole" e nel Capitolato tecnico; distribuzioni dei suddetti prodotti agli allievi delle scuole che hanno aderito al Programma, con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico;
- realizzazione delle misure educative di accompagnamento con i criteri e le regole indicate nel Capitolato tecnico.

3.2 Durata dell'Appalto

L'Appalto, per ciascun Lotto in cui esso è suddiviso, avrà una durata correlata alla conclusione dell'attuale anno scolastico, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.3 Valore dell'Appalto

Il valore complessivo dell'Appalto posto a base di gara è pari ad Euro **7.564.871,00**, al netto dell'IVA, di cui Euro **7.364.871,00** per la fornitura dei prodotti lattiero-caseari, ed Euro **200.000,00** per la realizzazione di misure educative di accompagnamento. Tale importo corrisponde all'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dalla Commissione europea per l'esecuzione del Programma "Latte nelle scuole". Il predetto importo è stato ripartito in singoli Lotti funzionali, in proporzione alla popolazione scolastica della scuola primaria presente sul territorio, come esposto nella seguente tabella 1 di cui al presente disciplinare.

Nella tabella 1 sono esposti gli importi e le specifiche di ciascun singolo Lotto.

PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - A.S. 2019-2020

Tabella 1 - Lotti di riferimento, Gruppo bersaglio e parametri tecnico-economici del bando di gara Latte nelle scuole A.S. 2019/2020

Numero di lotto	Regioni e P.A.	N. alunni del Gruppo bersaglio A.S. 19-20	Distribuzioni regolari (numero minimo di porzioni)	Distribuzioni speciali (numero minimo di porzioni)	Risorse per le distribuzioni a base d'asta (IVA esclusa) Euro	Risorse per alcune misure di accompagnamento (iva esclusa) Euro	Risorse totali a base d'asta (IVA esclusa) Euro
1	Piemonte – Liguria- Valle d'Aosta	35.027	630.486	280.216	€ 676.470,55	€ 20.000,00	€ 696.470,55
2	Lombardia 1 - Ovest	34.677	624.186	277.416	€ 669.711,05	€ 20.000,00	€ 689.711,05
3	Lombardia 2 - Lombardia Est + P.A. Trento e Bolzano	31.968	575.424	255.744	€ 617.392,59	€ 20.000,00	€ 637.392,59
4	Veneto + Friuli V.G.	40.009	720.162	320.072	€ 772.687,07	€ 20.000,00	€ 792.687,07
5	Emilia Romagna - Marche	37.059	667.062	296.472	€ 715.714,22	€ 20.000,00	€ 735.714,22
6	Lazio - Abruzzo	42.761	769.698	342.088	€ 825.835,98	€ 20.000,00	€ 845.835,98
7	Campania – Molise	43.555	783.990	348.440	€ 841.170,37	€ 20.000,00	€ 861.170,37
8	Puglia - Basilicata- Calabria	43.953	791.154	351.624	€ 848.856,88	€ 20.000,00	€ 868.856,88
9	Sicilia	35.479	638.622	283.832	€ 685.199,94	€ 20.000,00	€ 705.199,94
10	Toscana - Umbria - Sardegna	36.858	663.444	294.864	€ 711.832,34	€ 20.000,00	€ 731.832,34
Valori totali		381.346	6.864.228	3.050.768	€ 7.364.871,00	€ 200.000,00	€ 7.564.871,00

3.4 Limiti e condizioni per l'aggiudicazione dell'Appalto.

In relazione all'aggiudicazione dell'Appalto, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario al massimo di 1 (un) solo lotto.

I Lotti di riferimento per l'anno 2019-2020 e la programmazione del coinvolgimento territoriale sono indicati nella tabella 1 e nella tabella 2.

Tabella 2 - Riparto alunni per Lotto e per Regione a.s. 2019/2020	
LOTTO 1 (Liguria - Piemonte - Valle d'Aosta)	35.027
Piemonte	26.024
Liguria	8.447
Valle d'Aosta	556
LOTTO 2 (Lombardia OVEST)	34.677
LOTTO 3 (Lombardia EST - Trentino Alto Adige)	31.968
Lombardia EST	25.109
Trentino Alto Adige	6.859
LOTTO 4 (Friuli Venezia Giulia - Veneto)	40.009
Veneto	32.714
Friuli Venezia Giulia	7.295
LOTTO 5 (Emilia Romagna - Marche)	37.059
Emilia Romagna	27.488
Marche	9.571
LOTTO 6 (Lazio - Abruzzo)	42.761
Lazio	36.015
Abruzzo	6.746
LOTTO 7 (Campania - Molise)	43.555
Campania	41.301
Molise	2.254
LOTTO 8 (Basilicata - Calabria - Puglia)	43.953
Basilicata	3.676
Calabria	12.854
Puglia	27.423
LOTTO 9 (Sicilia)	35.479
LOTTO 10 (Toscana - Umbria - Sardegna)	36.858
Toscana	22.061
Umbria	5.633
Sardegna	9.164
TOTALE GENERALE	381.346

3.5 Costi per la sicurezza (DUVRI)

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.A.C. n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 00,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni che non prevedono l'esecuzione di attività presso le sedi dell'Amministrazione appaltante.

E' comunque onere dell'Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Il Concorrente è tenuto, **a pena di esclusione**, ad indicare la stima dei propri costi interni di sicurezza da specificare **sia nella dichiarazione di offerta economica sia nella tabella 5 "Analisi dei costi riferiti all'attuazione del Programma" allegata all'offerta economica.**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI.

4.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto della gara; in caso di violazione, sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Salvo quanto disposto all'art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' ammesso il recesso di uno o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle attività ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Tali previsioni, ai sensi dell'art. 48, commi 19-bis e 19-ter, trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) e anche laddove le modifiche soggettive si verifichino in fase di gara.

4.2 Condizioni di partecipazione a più lotti

Il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata con cui il soggetto partecipa.

Inoltre, il concorrente che intenda partecipare a più di tre Lotti dovrà dimostrare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, come specificati al paragrafo 4.4 adeguati all'espletamento del servizio del Lotto di maggior valore cui partecipa. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso di adeguati requisiti verrà ammesso a partecipare unicamente al Lotto per il quale possiede i requisiti richiesti. Saranno, inoltre, esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per i concorrenti aggiudicatari di più di un lotto, si procederà all'aggiudicazione del Lotto di maggior valore. Una volta assegnato il Lotto come appena indicato, si procederà all'assegnazione del Lotto scorrendo le graduatorie, tenendo conto per ciascun concorrente dell'importo base più elevato.

4.3. Cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

In relazione alle cause di esclusione previste dal citato art. 80 del Codice, si precisa che:

➤ relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

➤ se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso;

- l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia comminato una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi per la durata di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione ipso iure del contratto, fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno.

Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione appaltante potrà escludere dalla procedura gli operatori economici in qualunque momento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5 del Codice.

In relazione al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione posto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la cui violazione determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara o la nullità del contratto concluso nonostante il divieto, si specifica quanto segue.

Ai soli fini dell'applicazione del divieto di cui al precedente periodo, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

4.4 Criteri di selezione degli operatori economici

Ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguati requisiti di capacità economica e finanziaria.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente appalto. Per le imprese che non hanno sede in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione asseverata in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l'oggetto sociale e le generalità complete del titolare, di amministratori/direttori tecnici all'interno del soggetto concorrente.

Nel caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara.

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in un uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, dovrà inserire la dichiarazione giurata o la relativa documentazione dimostrativa attestante il possesso del requisito nel sistema AVCPpass.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti economico-finanziari, per ciascun singolo Lotto:

- i. **fatturato globale medio annuo**, degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, non inferiore al valore del Lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al valore del lotto di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato globale medio annuo viene considerato al netto dell'IVA.

Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, è prevista la partecipazione di R.T.I. o Consorzi le cui imprese mandanti, per la partecipazione alla gara in forma di R.T.I., non devono dimostrare il possesso di percentuali minime del requisito di fatturato in questione.

La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla precedente punto i. è fornita, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, i requisiti possono essere comprovati anche mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione stessa.

ii. fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero nella commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo non inferiore alla metà del valore del Lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, pari alla metà del valore del Lotto di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato specifico medio annuo viene considerato al netto dell'IVA.

La richiesta di un fatturato specifico nel settore oggetto di affidamento è dettata dalla necessità di garantire l'ottimale esecuzione dell'appalto in un settore connotato da dinamiche in costante evoluzione. In tale contesto, la pregressa esperienza dell'operatore in servizi di dimensioni e tematiche assimilabili a quelle oggetto di affidamento assicura la capacità di pronta comprensione e adattamento alle esigenze della Stazione Appaltante. Inoltre, il requisito di fatturato specifico viene richiesto per motivazioni legate alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente procedura un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione delle condizioni di esecuzione. Inoltre, al fine di procedere alla quantificazione del menzionato requisito tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara (art. 83, comma 5, del Codice), è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal Codice, basato su un'analisi del mercato di riferimento.

La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla precedente punto ii. è fornita mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte oppure con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte I, del Codice. Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione stessa.

4.5 Altre informazioni

A. Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato, deve essere rapportato al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività effettiva}]$. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

B. Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale. In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà produrre i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

C. Atti relativi al RTI o Consorzio. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a **5 anni**.

4.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al **punto 4.4 lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 4.4 lett. b) paragrafo i)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere

posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 4.4 lett. b) paragrafo ii** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

4.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato paragrafo 4.4 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

4.8 Avalimento

L'operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al presente disciplinare, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, mediante ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Si precisa che:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un R.T.I. o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate;
- non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale; l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido verso la Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà produrre la documentazione indicata nell'art. 89 del Codice e dettagliata nel presente disciplinare.

4.9 Subappalto

Il legale rappresentante del concorrente o dell'impresa capogruppo nel caso di R.T.I. dichiara **nel DGUE** le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in conformità all'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito al comma 2 del medesimo articolo che a seguito della sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019 della Corte di Giustizia UE non trova applicazione¹. In ogni caso la percentuale di subappalto non può essere tale da consentire a terzi l'integrale svolgimento della commessa.

In caso di mancata dichiarazione delle parti del servizio che si intende subappaltare nel DGUE, la Stazione appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.

Detta dichiarazione - contenuta anche nel Documento di Gara Unico Europeo - dovrà essere prodotta e allegata in sede di offerta nell'ambito della "Busta A - Documentazione amministrativa".

Si precisa che:

- il subappalto è consentito solo per le parti delle prestazioni indicate in modo specifico dal concorrente all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in diffinitività alle prescrizioni del Capitolato tecnico, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto);
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si richiamano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 105 del Codice, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Tranne nei casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del Codice, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si precisa, inoltre, che:

- **è fatto divieto** agli operatori economici di costituire contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura per mezzo dei quali affidare a terzi soggetti l'espletamento di dette prestazioni, salvo che tali contratti siano stati sottoscritti in data anteriore alla indizione della presente procedura di gara e che gli stessi siano stati depositati presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, così come prevede l'art. 105, comma 3, lett. c-bis;
- non configurano attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi specificate dall'art. 105, comma 3, del Codice.

Per tutto quanto non specificato nel presente paragrafo si fa espresso richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 105 del Codice.

5. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

5.1. La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

¹ Cfr. ANAC, atto di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 8 del 13 novembre 2019, secondo cui "La sentenza dovrebbe ritenersi a carattere immediatamente obbligatorio ed erga omnes. In merito all'efficacia, secondo la Corte costituzionale «le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni» (Cfr. sentenze 113/1985 e 389/1989). La Cassazione ha più di recente e in varie occasioni ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza dell'11 dicembre 2012, 22577; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 30 agosto 2004, n. 17350)".

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

5.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione appaltante, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I del DGUE – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II del DGUE – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III del DGUE – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 4.3 del presente Disciplinare (DGUE Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV del DGUE – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente Disciplinare;

Parte VI del DGUE – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

5.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

5.3.1. Dichiarazioni integrative Allegato n. 8

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nello Schema di contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 par. 1 e 14 par. 1 del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

5.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

3. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

5.4. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo **5.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

5.5 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- a. una garanzia provvisoria, costituita ai sensi e secondo le modalità dell'art. 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) dell'importo base di ciascun Lotto cui si intende partecipare, salvo le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo 93 citato e appresso specificate.
- b. dichiarazione di un fideiussore istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione specifica dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non deve essere presentata qualora l'impegno a rilasciare la stessa sia indicato e previsto esplicitamente all'interno della polizza fideiussoria provvisoria. La dichiarazione in questione deve essere fornita in originale da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di partecipazione a più Lotti, gli operatori economici dovranno produrre nella Busta A di ciascun plico tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese.

La documentazione attestante la costituzione della garanzia deve essere inserita nella "Busta A".

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. bonifico, assegni circolari, in favore della stazione appaltante;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 9) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e pertanto essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- in copia sottoscritta con firma digitale;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Verso i concorrenti non aggiudicatari dei Lotti in gara, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione di ciascun singolo Lotto tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice.

Verso gli aggiudicatari di ciascun singolo Lotto, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

5.6 Procura (in caso di sottoscrizione da persone diversa dal Legale Rappresentante)

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non sia attestata nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura generale o speciale, oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

6. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La "Busta B - *Offerta tecnica*" dovrà contenere al suo interno:

1. L'indice completo di quanto in essa contenuto;
2. Dichiarazione di offerta tecnica, secondo il facsimile di cui all'allegato 3;
3. Progetto tecnico di realizzazione delle attività in gara, redatto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico;
4. Dichiarazione di consenso/non consenso dell'accesso agli atti, contenuta in separata busta titolata "*Segreti tecnici e commerciali*", ai sensi dell'art. 53 del Codice.

L'offerta tecnica - resa in originale + 1 copia cartacea + 2 copie informatiche su CD o DVD non riscrivibile - deve essere siglata in ogni sua pagina e, a pena di esclusione, firmata in calce con firma leggibile dal legale rappresentante/procuratore - indicando la qualifica del sottoscrittore - dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice; ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito; ovvero ancora, nel caso di GEIE, R.T.I. o Consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di rete, da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese.

In ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore, deve essere allegata in originale o in copia conforme la relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi o di aggregazioni di imprese di rete devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti delle forniture e dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice. In ogni caso, la mandataria - a pena di esclusione - deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

A pena di esclusione dalla gara, il progetto tecnico di offerta dovrà essere redatto dal concorrente tenendo conto delle indicazioni, dei parametri di valutazione, separando e titolando i singoli elementi di valutazione, articolata coerentemente con quanto previsto nel Capitolato tecnico, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di ricavare le informazioni necessarie per la ponderazione e l'assegnazione e dei punteggi.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione diretta e/o indiretta all'Offerta Economica.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Disciplinare relativamente all'offerta tecnica, si rinvia alle disposizioni del Capitolato tecnico, con particolare riferimento alle modalità di redazione e agli impegni che mediante la stessa l'operatore economico è espressamente tenuto ad assumersi.

7. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La "Busta C - *Offerta economica*" dovrà contenere al suo interno la dichiarazione di offerta economica fornita in una copia cartacea oltre all'originale, redatta in bollo, sulla base del fac-simile di cui all'Allegato 4. La dichiarazione di offerta economica dovrà contenere le indicazioni e le seguenti informazioni:

- **Indicazione della percentuale di ribasso** - espresso con due sole cifre decimali - offerta sull'intero valore del Lotto cui il concorrente partecipa. Eventuali cifre decimali oltre la seconda non verranno considerate. I valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in tutti le ipotesi di discordanza tra i dati, le cifre e le informazioni riportate nell'offerta economica, prevale l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante.
- **Indicazione del conseguente prezzo complessivo offerto per l'appalto**, in cifra e in lettere (IVA esclusa), rapportato all'intero valore del Lotto di riferimento.

L'offerta economica non potrà essere indeterminata, condizionata, parziale o in aumento.

Con riferimento ai dati indicati nella tabella 1 e al Capitolato tecnico (allegato 1), il concorrente è tenuto all'indicazione dell'analisi dei costi utilizzando il modulo di cui alla Tabella 5 "Analisi dei costi riferiti all'attuazione del Programma"; in detta tabella **è obbligatorio** inserire la stima dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione, l'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per l'intero periodo di durata dell'anno scolastico 2019-2020 stesso.

La Dichiarazione d'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, **a pena di esclusione**, in calce all'ultima pagina e corredata da un documento di identità in corso di validità:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale dell'impresa, munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme;
- nel caso di R.T.I. o raggruppamento costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, oppure dal procuratore speciale dell'impresa mandataria o del Consorzio munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme;
- nel caso di R.T.I. o raggruppamento oppure di consorzio di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura oppure dal procuratore speciale di tutte le imprese raggruppamento o consorziande munito di idonei poteri come da procura da allegare in originale o in copia conforme.

In ipotesi di sottoscrizione da parte del procuratore munito di idonei poteri, deve essere allegata in originale o in copia conforme la procura.

Si precisa quanto segue:

- l'apposizione della firma esclusivamente sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento non accompagnata dalla sottoscrizione in calce, determinerà l'esclusione dalla gara;
- ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro del concorrente e con la sigla del soggetto firmatario;
- ai fini dell'espletamento della gara, si terrà applicabile il disposto di cui all'art. 95, commi 2 ss. del D.Lgs. n. 50/2016;
- saranno ammesse esclusivamente offerte economiche a ribasso.

L'Offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore economico, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta nei termini di legge.

Gli offerenti rimarranno giuridicamente vincolati sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione appaltante non assumerà alcun obbligo, se non quando sarà sottoscritto il contratto. All'Aggiudicatario del Lotto qualora si rifiutasse di sottoscrivere si applicheranno le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, del Codice.

La Stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuti dagli offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipulazione del relativo contratto.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Modalità di confezionamento dei plichi di offerta

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno far pervenire, per ciascuno dei Lotti in cui è suddiviso l'Appalto cui intendono partecipare, la documentazione completa come specificato nel presente disciplinare (paragrafi 5, 6 e 7) racchiusa in un plico confezionato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a pena di esclusione, la documentazione di offerta deve essere contenuta in **un solo unico plico per ciascun Lotto della gara** cui si intende partecipare, chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: **NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER IL LOTTO N. ... REGIONE CIG Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento della realizzazione del Programma "Latte nelle scuole", in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, per l'anno scolastico 2019-2020, CUP J89E19004760006**, entro e non oltre le **ore 14:00 del 7 febbraio 2020** al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA.

Il plico deve riportare all'esterno, oltre alla dicitura sopradetta, anche la denominazione, la ragione sociale dell'operatore economico, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i dati per le comunicazioni dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituire.

Qualora un operatore economico partecipi a più Lotti, i plichi di offerta dovranno pervenire separatamente per ciascun Lotto e non potranno essere in nessun caso confezionati in un'unica busta.

Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per qualsiasi motivo il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Saranno quindi considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente, anche se affidati a corrieri prima del termine indicato.

I plichi giunti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi e potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.

9. CRITERIO E METODI DI AGGIUDICAZIONE DI CIASCUN SINGOLO LOTTO IN CUI E' SUDDIVISO L'APPALTO

9.1 Criterio di aggiudicazione e numero di aggiudicatari

Il criterio di aggiudicazione dell'Appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ciascun singolo Lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà reso l'Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo i criteri e i parametri di valutazione indicati nel capitolato tecnico e nell'allegato 5.

9.2 Ponderazione dei punteggi

La graduatoria per ciascun Lotto verrà formata in ragione dei seguenti criteri di ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	Fino a 85
Punteggio Economico (PE)	Fino a 15
Punteggio Totale (P-Totale)	Fino a 100

I criteri del **"Punteggio tecnico"** consentono l'assegnazione di un punteggio massimo di **85 punti**.

Il criterio del **"Punteggio economico"** consente l'assegnazione di un punteggio massimo di **15 punti**.

Per la determinazione dei coefficienti relativi al criterio di merito tecnico ed economico dell'offerta si rinvia a quanto descritto ed esplicitato nel Capitolato tecnico e nell'allegato 5 del presente disciplinare.

10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

10.1 Prima seduta pubblica del seggio di gara e modalità di convocazione

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in Via Venti Settembre, 20 - 00186 Roma. La prima seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in **data 10 febbraio 2020, a partire dalle ore 10:00**.

La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica. Eventuali variazioni saranno comunicate con PEC a tutti i concorrenti almeno un giorno prima della data sopra fissata o anche attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito, alla sezione "Gare".

Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Operatore Economico, ovvero un solo rappresentante dell'Operatore Economico munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Tutte le informazioni riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate tramite PEC o anche mediante pubblicazione dell'avviso sul sito alla sezione "Gare".

La pubblicazione delle predette informazioni avrà valore di notifica agli effetti di legge.

10.2 Seggio di gara e Commissione giudicatrice

L'esame della documentazione amministrativa di offerta sarà svolto dalla Stazione appaltante attraverso un apposito Seggio di gara presieduto dal R.U.P.

La valutazione delle Offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice, costituita da n. (3 o 5) membri, individuati secondo quanto stabilito dall'art. 77 del Codice.

La Commissione suddetta valuterà tutta la documentazione tecnica ed economica inviata dai concorrenti. In caso di anomalie delle offerte, darà inoltre ausilio al R.U.P. qualora quest'ultimo lo ritenga necessario.

Di tutte le operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

10.3 Apertura "Busta A - Documentazione amministrativa"

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, esaminerà la documentazione amministrativa provvedendo all'apertura dei plichi di Offerta pervenuti in tempo utile, secondo l'ordine cronologico di arrivo risultante dalla data e orario apposti sul plico di offerta e alla verifica formale della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta A - Documentazione Amministrativa".

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo, se del caso, temporaneamente, la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare.

Come meglio esposto nel successivo paragrafo 10.9, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.4 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

10.4 Apertura "Busta B - Offerta tecnica"

Successivamente alle operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte, verrà convocata, tramite Posta Elettronica Certificata, almeno un giorno prima, la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti.

In tale prima seduta pubblica si insedierà anche la Commissione giudicatrice, dedicata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nominata dall'Amministrazione nel rispetto delle vigenti norme.

Nel corso della prima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà corso all'apertura della "Busta B - Offerta Tecnica" presentata da ciascun Operatore in relazione a ciascun Lotto, verificando la documentazione ivi contenuta e dando lettura dei titoli dei documenti rinvenuti.

Resta esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto delle offerte. Successivamente, la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, alla verifica della documentazione contenuta nella "Busta B - Offerta tecnica" e, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 5, alla valutazione dell'offerta tecnica, verificando la conformità della proposta tecnica al progetto posto a base di gara, valutando le proposte progettuali e procedendo all'assegnazione dei relativi punteggi.

10.5 Apertura “Busta C – Offerta Economica”

Terminato l'esame delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione giudicatrice convoca, con almeno un giorno di anticipo e con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo, tutti i Concorrenti ammessi alla fase della comparazione delle offerte economiche.

La Commissione, in tale seduta:

- dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procede all'apertura delle “Buste C – Offerta economica” e ad accerta la conformità dell'offerta presentata alle previsioni di cui all'allegato 4;
- dà lettura dei prezzi e dei ribassi offerti;
- attribuisce i punteggi relativi all'offerta economica;
- redige la graduatoria provvisoria dei concorrenti e verifica l'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 97 del Codice. Qualora la Commissione giudicatrice accerti la presenza di offerte anormalmente basse, procederà con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.7 del presente disciplinare.

Laddove nessuna offerta risulti anormalmente bassa, la Commissione procederà al calcolo complessivo dei punteggi dati all'offerta tecnica e all'offerta economica provvedendo alla redazione della graduatoria provvisoria.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più vantaggiose, sarà proposto come aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, R.D. 827/1924).

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione e, una volta trasmesso all'organo competente, viene conservato agli atti dell'Amministrazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Il verbale di gara della Commissione di gara ha solo carattere propositivo; esso non avrà valore di contratto e l'aggiudicazione dell'appalto avverrà successivamente alle verifiche dei requisiti e agli altri adempimenti della Stazione appaltante.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

10.6 Esclusioni e ammissioni

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- a. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato tecnico;
- b. offerte che siano sottoposte a condizione;
- c. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
- d. offerte incomplete e/o parziali;
- e. offerte di prodotti che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico e/o nello Schema di contratto, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato tecnico e/o nello Schema di contratto.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – il Ministero si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara aventi il medesimo oggetto della presente gara. Il Ministero si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

10.7 Sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. A tal fine sarà presa in esame la tabella 5 allegata alla dichiarazione dell'offerta economica unitamente alla relazione accompagnatoria. Ove tale tabella e relazione non saranno sufficienti si procederà a richiedere ulteriori spiegazioni.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P. esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10.8 Proposta di aggiudicazione e riserve

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore Offerta risultata congrua.

Ciascun Lotto della gara verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Ministero, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all'oggetto, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Eventuali lotti non aggiudicati potranno essere assegnati, previo frazionamento territoriale e in base al numero degli alunni, all'aggiudicatario o agli aggiudicatari dei lotti contigui di minor valore.

Le informazioni sulla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione appaltante con le modalità previste dall'art. 76 del Codice.

Anche al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, le informazioni anzidette saranno altresì pubblicate sul sito www.politicheagricole.it - Sezione Gare, tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 29 del Codice.

10.9 Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

Prima dell'aggiudicazione di ogni Lotto, la stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e art. 85, comma 5 del Codice.

Sempreché la Stazione appaltante non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'operatore economico.

La Stazione appaltante potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R 445/00, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, economico e finanziario e tecnico-professionale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori economici nella dichiarazione sostitutiva.

Saranno in ogni caso richiesti all'operatore economico, anche attraverso il sistema AVCPass, i mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13 della L. 11 novembre 2011 n. 180, nel caso di micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la stazione appaltante chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice.

La Stazione appaltante potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla Stazione appaltante,

potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori Economici dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione certificata in lingua italiana dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da una traduzione asseverata, previa legalizzazione degli stessi nel Paese di Origine.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

11. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990.

Si rappresenta che il concorrente è tenuto a dichiarare e indicare analiticamente, in un separato allegato, intitolato **"Segreti tecnici e commerciali"**, da inserire nella "Busta B" dell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala), le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Per i dettagli della dichiarazione a cura del concorrente, cfr. paragrafo 6.4 del presente disciplinare.

12. VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel **DGUE**, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute.

Al fine di consentire al Ministero di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del Codice, unitamente alla comunicazione delle variazioni, dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata anche da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, che abbiano subito le dette variazioni.

13. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione, con gli aggiudicatari di ciascun Lotto verrà stipulato - con atto pubblico notarile informatico/in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante/in modalità elettronica, mediante scrittura privata - un contratto conforme ai contenuti del Capitolato, dello Schema di contratto e di ogni altro documento ivi menzionato e/o richiamato.

In sede di stipulazione del contratto, gli aggiudicatari dell'appalto di ciascun singolo Lotto della corrente annualità scolastica 2019-2020 dovranno far pervenire:

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai sopra richiamati dati;
- dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Nelle more della stipula del contratto, in caso di anticipata esecuzione, l'aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività secondo le indicazioni della Stazione appaltante e/o del R.U.P. e in modo conforme all'offerta tecnica resa.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all'articolo 32 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice.

Laddove non espressamente indicato nel presente disciplinare, valgono le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il Ministero si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto.

Il Ministero comunicherà l'avvenuta stipula del contratto di ciascun singolo Lotto con gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

14. GARANZIA DEFINITIVA

Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari dovranno prestare in favore del Ministero, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, risultante dal ribasso offerto sull'importo posto a base del Lotto di gara, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto.

L'importo della cauzione o della garanzia fideiussoria, come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento) nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% (dieci per cento) della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento) ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% (venti per cento) della medesima.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto relativo a ciascun singolo Lotto e il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre che il rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di contratto.

Garanzia definitiva in caso di R.T.I. e di Consorzi.

In caso di RTI e di Consorzi, la garanzia dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio medesimo.

Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o **copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo** con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "DGUE", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

15. ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DEL CONTRATTO

Per ciascun Lotto, gli aggiudicatari dovranno tenere costantemente aggiornata la Stazione appaltante in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti, producendo all'uopo idonea documentazione amministrativa.

In particolare, ciascun aggiudicatario ha l'obbligo di:

- A) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti generali del Bando di gara;
- B) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del Codice.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto agli Aggiudicatari di cedere il contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo 4.9, per l'esecuzione delle attività del contratto, gli Aggiudicatari potranno avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice n dietro autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi della predetta disposizione e di quelle che seguono.

In caso di subappalto, gli Aggiudicatari saranno responsabili in via esclusiva delle proprie prestazioni nei confronti della Stazione appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il sub-aggiudicatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Aggiudicatario previste dall'art. 105, comma 8.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta l'Operatore Economico abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- l'Operatore Economico dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ciascun Aggiudicatario che intende avvalersi del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub-aggiudicatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del sub-aggiudicatario attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della relativa documentazione, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ciascun Aggiudicatario che intende avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione appaltante potrà corrispondere direttamente al sub-aggiudicatario l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- qualora il sub-aggiudicatario fosse una micro-impresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario;
- su richiesta del sub-aggiudicatario e se la natura del contratto lo consente.

Ciascun Aggiudicatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario sarà solidalmente responsabile con il sub-aggiudicatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

17. FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Ministero interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Aggiudicatario:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione al Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1. Premessa

Ai sensi degli artt. 13, par. 1 e 14, par. 1 del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

19.2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della richiesta.

19.3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale per poter ottenere il contributo ministeriale.

19.4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

19.5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 e comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa ("Finalità del trattamento").

19.6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Ufficio PQAI V della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quali incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso garantendo il medesimo livello di protezione.

19.7. Diritti dell'Interessato

Infine, La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dagli artt. 15 e ss. del "GDPR" che qui si riporta:

19.8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le imprese che risulteranno aggiudicatrici delle distribuzioni saranno nominate responsabili esterni dei trattamenti e riceveranno istruzioni successivamente alla aggiudicazione.

20. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla legge italiana.

L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato tecnico e di tutti gli atti ivi richiamati, ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di contratto e per tutta la durata del medesimo.

21. RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti inerenti alla partecipazione alla procedura e ad ogni altro aspetto riguardante la documentazione di gara potranno essere richiesti al Responsabile unico del procedimento, Dott. Pietro Gasparri esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it.

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti entro le ore **12:00 del 24 gennaio 2020**. La Stazione appaltante pubblicherà i chiarimenti, le rettifiche e/o eventuali ulteriori informazioni in forma anonima sul proprio sito internet www.politicheagricole.it alla sezione Gare, fino a 6 giorni antecedenti il termine indicato nel bando per la presentazione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

22. COMUNICAZIONI AGLI OFFERENTI

Anche al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, vengono pubblicati tempestivamente sul sito www.politicheagricole.it, alla sezione Gare, gli atti di cui all'art. 29 del Codice.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura, o connesse alla stessa, sono deferite al Tribunale Amministrativo del Lazio, Sede di Roma, rimanendo esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.